

REGOLAMENTO GENERALE

del

FORUM DEL TERZO SETTORE

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Il presente regolamento, in attuazione dello Statuto che integra e completa, stabilisce modalità di funzionamento e norme utili al miglior funzionamento del Forum per il perseguimento dei suoi scopi sociali.

ARTICOLO 1

Soci

In relazione a quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto, la sussistenza dei criteri indicati nel presente Regolamento e nello Statuto deve essere dichiarata dal legale rappresentante dell'Organizzazione al momento della richiesta di adesione al Forum.

Il Coordinamento potrà richiedere prove documentali della sussistenza dei requisiti.

L'Organizzazione si impegna a comunicare al Coordinamento regionale eventuali cambiamenti che comportino il decadere del diritto di associazione al Forum.

ARTICOLO 2

Quote

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, l'Assemblea regionale stabilisce l'importo dell'unità di contribuzione sulla base della quale viene calcolato l'ammontare della quota annuale dovuta da ogni socio, che deve essere “proporzionale alla dimensione e alla capacità di contribuzione”.

- a) Pagano una quota pari ad una unità di contribuzione le organizzazioni che hanno:
 - presenza organizzata con strutture di riferimento stabili in 2 ambiti provinciali;
 - dimensione associativa in regione formata da almeno n. 5 organizzazioni di primo livello o n. 300 soci.
- b) Pagano una quota pari a 2 unità di contribuzione le organizzazioni che hanno:
 - presenza organizzata con strutture di riferimento stabili in 3 ambiti provinciali;
 - dimensione associativa in regione formata da almeno n. 15 organizzazioni di primo livello o n. 400 soci.

- c) Pagano una quota pari a 3 unità di contribuzione le organizzazioni che hanno:
- presenza organizzata con strutture di riferimento stabili in 4 ambiti provinciali;
 - dimensione associativa in regione formata da almeno n. 35 organizzazioni di primo livello o n. 1.000 soci.

I soci devono provvedere al versamento della quota annuale entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di ritardo di pagamento, al fine della partecipazione all'Assemblea regionale con diritto di voto, la quota deve essere versata entro il giorno precedente l'Assemblea.

La sussistenza dei parametri indicati per stabilire la quota annuale, deve essere dichiarata dal legale rappresentante dell'Organizzazione al momento della versamento della stessa, con riferimento alla situazione al 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce la quota sociale.

Il Coordinamento potrà richiedere prove documentali a dimostrazione di quanto dichiarato.

ARTICOLO 3

Composizione dell'Assemblea Regionale

In attuazione dell'articolo 8 dello Statuto, al fine di determinare il numero di delegati che partecipano all'Assemblea regionale con diritto di voto, sulla base del principio di proporzionalità alla dimensione associativa, si stabilisce che l'Assemblea è composta da:

- 1 rappresentante per ogni organizzazione socia di cui all'art. 2 lettera "a" del presente Regolamento;
- 2 rappresentanti per ogni organizzazione socia di cui all'art. 2 lettera "b" del presente Regolamento;
- 3 rappresentanti per ogni organizzazione socia di cui all'art. 2 lettera "c" del presente Regolamento;
- 1 rappresentante per ogni Forum Provinciale riconosciuto.

Sono inoltre invitati a partecipare all'Assemblea gli Osservatori, i componenti del Coordinamento regionale, i membri del Collegio dei Garanti e i revisori dei conti. Costoro partecipano all'Assemblea con diritto di parola ma non di voto salvo il caso in cui partecipino anche come rappresentanti delle organizzazioni socie del Forum.

ARTICOLO 4

Funzionamento dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea regionale è convocata dal Coordinamento regionale almeno 30 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 15 giorni.

La convocazione può essere inviata via posta elettronica, posta cartacea, fax o altri mezzi idonei. Sarà cura del Coordinamento garantire le modalità più efficaci di coinvolgimento e informazione di tutti i soci affinché le Assemblee siano momenti qualificanti e partecipati, organizzando con cura il percorso preparatorio e verificando l'effettiva efficacia delle comunicazioni e convocazioni.

Le organizzazioni aderenti al Forum devono comunicare in forma scritta i nominativi dei propri rappresentanti al coordinamento entro il giorno precedente lo svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea regionale è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea, che si avvarrà di un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea regionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 5

Coordinamento Regionale

Il Coordinamento regionale è convocato dal Portavoce, se unico, o dal Portavoce a cui è stato esplicitamente conferito tale incarico.

Le convocazioni del Coordinamento avvengono di norma per mezzo di posta elettronica e devono essere inviate con sufficiente anticipo al fine di garantire la possibilità di partecipazione di tutti i componenti.

Sarà cura del Portavoce che convoca il Coordinamento verificare l'effettiva efficacia delle comunicazioni e delle convocazioni.

Il Coordinamento potrà conferire ai singoli componenti incarichi e funzioni utili alla realizzazione del programma e delle attività del Forum.

I Portavoce e le persone che ricevono incarichi o a cui è delegata la gestione di funzioni specifiche sono tenuti a informare con regolarità il Coordinamento.

ARTICOLO 6

Incompatibilità

Si demanda la regolamentazione delle Incompatibilità di cui all'Articolo 14 dello Statuto ad un regolamento specifico.

ARTICOLO 7

Osservatori

Le organizzazioni che, pur non essendo socie del Forum, desiderano partecipare alle riunioni dell'Assemblea regionale od essere informate delle attività dello stesso, possono inoltrare richiesta motivata al Coordinamento regionale per essere riconosciute come "Osservatori".

Nella domanda dovrà essere esplicitamente indicata la condivisione delle finalità del Forum.

Il Coordinamento regionale potrà richiedere documentazione integrativa allo scopo di approfondire la conoscenza del richiedente.

Il Coordinamento regionale risponde alla domanda in forma scritta motivando la decisione di accettazione o diniego e dandone informazione ai soci in occasione della prima Assemblea regionale.

ARTICOLO 8

Forum Provinciali

Si demanda la regolamentazione dei Forum Provinciali di cui all'Articolo 12 dello Statuto ad un regolamento specifico da definire insieme ai soggetti interessati a costituire tali realtà.

ARTICOLO 9

Tavoli tematici

Si demanda la regolamentazione dei Tavoli Tematici di cui all'Articolo 13 dello Statuto ad un regolamento specifico.

Approvato all'unanimità dall'Assemblea del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia riunitasi il 3 luglio 2013.

Il Portavoce